

CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA ABITAZIONE (BUONI CASA). – LINEA D'INTERVENTO B3, DACR N. 45 DEL 27/12/16.

Quesito n. 1

Sia nell'avviso regionale sia nel bando del Comune di Ascoli Piceno si legge "*a pena di decadenza, i beneficiari stipulano l'atto notarile di compravendita entro 10 mesi dalla notifica dell'assegnazione provvisoria del buono casa e lo comunicano al Comune*". (...)

La lettura di questo articolo pone dei dubbi interpretativi sulla "data dell'atto" nel caso in cui il richiedente sia già in trattativa per l'acquisto di un immobile.

La dicitura "entro 10 mesi" è effettivamente fuorviante per cui Vi chiederei cortesemente di fornirmi l'interpretazione esatta del bando (entro 10 mesi, ma a partire da quando?).

E' fondamentale capire se è necessario attendere la graduatoria regionale per la stipula dell'atto o se, pur facendo l'atto prima della graduatoria ma successivamente alla presentazione della domanda, si possa comunque accedere ai buoni casa.

Chiarimento Regione Marche dell'8/4/19

I requisiti soggettivi richiesti per accedere all'edilizia residenziale pubblica agevolata, tra cui la mancanza del diritto di proprietà su un'abitazione adeguata al nucleo familiare, sono previsti dall'art. 18 della LR 36/2005 come recentemente modificato dall'art. 10 della LR 49/2019. Il comma 3 del citato art. 18 dispone che "il piano regionale (...) stabilisce il momento cui deve essere riferito il possesso dei requisiti in relazione alla natura dell'intervento e del soggetto attuatore".

Per i buoni casa la DACR n. 45 del 2016 non ha stabilito nessun "momento" in maniera esplicita, per cui soccorrono i principi generali del diritto amministrativo secondo cui i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Pertanto la proprietà acquisita in epoca successiva alla presentazione della domanda NON inficia la domanda medesima.

Il termine di "10 mesi dalla comunicazione dell'assegnazione provvisoria del contributo", stabilito a pena di decadenza per la stipula dell'atto notarile di compravendita (cfr. paragrafo B.3.5 della DACR 45/2018), è un termine ultimo individuato per evitare che risorse pubbliche rimangano inutilizzate a tempo indeterminato.